



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 121 DEL 14/07/2025

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: LIMITAZIONE ALLA SOSTA ED AL TRANSITO VEICOLARE AL FINE DI CONSENTIRE L'EVENO CICLISTICO SPORTIVO AGONISTICO DENOMINATO "1^ PEDALA PER PIOVE", INDETTO PER DOMENICA 20 LUGLIO 2025 SULLE VIE DEL CENTRO STORICO , DEL CAPOLUOGO E DEL TERRITORIO COMUNALE.

Il Responsabile

PREMESSO che:

- la società VENETO PROJET TEAM ASD con sede a Pianiga (VE) in via Provinciale Sud n. 37, organizzatrice della competizione agonistica ciclistica classe Esordienti 1° anno, denominata "1^ PEDALA PER PIOVE", in data 28.04.2025 ha inoltrato agli Enti preposti formale istanza per lo svolgimento della tappa all'oggetto indicata;
- il percorso di tappa interessa le seguenti vie di questo territorio comunale: via Roma (partenza ed arrivo) p.za dell'Incoronata, p.za Matteotti, via Garibaldi, via Circonvallazione, via Botta, via San Rocco, via Tevo, via San Pio X, via Crociata, via Michiel;
- alla Provincia di Padova, come richiesto con nota nr. 17387 del 28.04.2025 è stato inviato l'assenso al transito della manifestazione ex art. 9 del D.Lgs. 285/92;
- alla Prefettura di Padova, ai sensi degli artt 6, 7 e 9 del D.Lgs. 285/92, compete l'emissione dell'Ordinanza di carattere generale volta a limitare il transito di veicoli e persone lungo le strade facenti parte del percorso di gara;
- la disposizione della Prefettura, per questo comune, consiste nella chiusura al transito di tutti i veicoli ex art. 47 del D. Lgs. 285/92 in entrambi i sensi di marcia sulle suddette vie, ..“a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti”.

ATTESA la necessità di disciplinare la viabilità locale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in totale sicurezza per gli atleti e per il pubblico che assisterà all'evento, nonché la necessità di assicurare la creazione di percorsi alternativi per i veicoli dei residenti e degli altri utenti della strada, compreso il trasporto pubblico di linea.

VISTI:

- gli artt. 5, 6,7, 43,190 e 191 del D.Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario

della strada;
i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTE le ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente ordinanza il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

per la giornata di **domenica 20 luglio 2025:**

- **dalle ore 06.00 alle ore 14.00**, e comunque fino al termine della gara, per garantire la percorribilità in sicurezza del tracciato di gara da parte dei ciclisti e del seguito veicolare, stante la particolare configurazione del tracciato di gara, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE di tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi al seguito dell'evento, su entrambi i lati delle seguenti vie/piazze: via Roma (limitatamente al tratto compreso tra p.za dell'Incoronata e via Michiel), p.za dell'Incoronata, via Garibaldi, via Tevo, via San Pio X, via Crociata, via Michiel, p.tta San Marco (area adibita al raduno delle squadre) via Cavour (limitatamente al tratto compreso tra il civ. 2 e l'incrocio con via Roma (area logistica per il podio di gara).
- **dalle ore 06.00 alle ore 15.00 (ora inizio ZTL domenicale)** l'attivazione del varco ZTL di via Cavour (causa interferenza eventuali veicoli in transito con l'area del traguardo transennata).

Per effetto della disposizione di cui al precedente punto 1. lettera b) i residenti nel tratto di via Cavour interessato, di via Gasperini e di via Peci, nella predetta fascia oraria e nel rispetto della norma di cui agli artt. 141, 190 e 191 del vigente codice della strada, sono autorizzati a percorrere le citate vie in entrambi i sensi di marcia.

AVVERTE

Che:

- a) oltre alle segnalazioni del personale ex art. 12 C.d.S. gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.
- b) d'intesa con le Aziende interessate, il servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma, potrà subire dei ritardi;

- c) per tutta la durata della gara e per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, resta intesa l'applicazione da parte del personale di Polizia stradale, di quanto stabilito dall'art. 43 comma 5 del CdS.

Sono esclusi dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d'urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune. A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal CdS .

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Notifiche:

VPT CYCLING TEAM ASD info@vpteam.it

Albo

Prefettura di Padova

Questura di Padova

Provincia di Padova

Comando Carabinieri di Piove di Sacco

Dist. Polizia Stradale Piove di Sacco

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Sistemi Territoriali Spa

Direzione Sanitaria Ospedale Civile Piove di Sacco

SUEM – Padova

ACTV – Mestre

BusItalia Veneto – Padova

Sesa Spa

Ascom - Piove di Sacco

Confesercenti Piove di Sacco/Padova

Parrocchia di San Martino

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile

Gianni Meneghin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)